Università degli Studi di Messina
Prot. n. 21960 Rep. n. 121
del 16/04/2012
Tit/Cl. II / 5

Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 13.04.2012 (ore 10,55)

*****

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Proff. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro (dalle ore 11.20), rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina (dalle ore 11,15); l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assenti giustificati la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria;

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo;

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro-Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

*****

I. RETTIFICA ERRORE MATERIALE ART. 11 COMMA 8 STATUTO DI ATENEO.

	Struttura / RPA	*Visto*
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Rettorato Area Organi Collegiali, Servizi Amministrativi e Documentali	
Altre strutture interessate		

Il Rettore premette che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 02.04.2012 e del 04.04.2012, hanno approvato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Ateneo, rielaborato alla luce dei rilievi formulati dal MIUR che sono stati integralmente recepiti dagli organi collegiali. Il Senato Accademico ha, inoltre, conferito mandato agli uffici competenti di rivedere l'intero testo statutario per un'ultima verifica e di effettuare eventuali ulteriori modifiche testuali e redazionali che risultino necessarie.

Il Rettore comunica al Consiglio di Amministrazione che oltre alla rettifica dell'errore materiale relativa all'art. 11, comma 8, sono stati effettuati dagli uffici interventi redazionali per ragioni di coerenza sistematica ed al fine di armonizzare l'intero testo statutario ai rilievi ministeriali, accolti integralmente dagli organi collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione procede, quindi, all'esame dell'art. 11, comma 8. Il Rettore esplicita che si tratta di un mero errore materiale e propone di modificare il comma in esame "*Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei suoi componenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. A parità di voti prevale il voto del Presidente*" nel seguente modo: "*Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei* ***presenti****, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. A parità di voti prevale il voto del Presidente*". La disposizione statutaria risulta, infatti, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 12 che prevedono il quorum della maggioranza assoluta

solo per alcune tipologie di deliberazione, nonché con altre disposizioni statutarie che prevedono, in adeguamento al rilievo ministeriale, il suddetto quorum per i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione in merito ai regolamenti di Ateneo.

Gli interventi redazionali riguardano gli artt. 21, 27, e 55.

Riguardo all'art. 21, comma 3, è stato inserito alla fine del testo in esame dopo la parola "*insegnamento*" le seguenti parole "*di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010".* Ciò in quanto, l'art. 2, comma 1, lett. r) della legge n. 240/2010 prevede espressamente il controllo del Nucleo di Valutazione solo per le procedure di conferimento degli incarichi di insegnamento indicate dal suddetto comma 1 dell'art. 23, ovvero unicamente per le procedure di conferimento degli incarichi *intuitu personae* ad esperti di alta qualificazione.

In riferimento all'art. 27, per conformità al rilievo ministeriale che asserisce che nel calcolo della maggioranza necessaria per il raggiungimento dei quorum (strutturali e funzionali) degli organi collegiali rilevano sempre i rappresentanti elettivi in quanto componenti a tutti gli effetti degli stessi, è stato soppresso il seguente ultimo periodo del comma 3 dell'articolo in esame: "*I rappresentanti elettivi partecipano alla costituzione del numero legale solo se presenti alla riunione".*

Inoltre, relativamente all'art. 55, comma 2, al quarto periodo, come conseguenza delle modifiche apportate, a seguito delle osservazioni ministeriali, alla composizione del Consiglio di Amministrazione, sono soppresse le parole: "*da parte del Senato Accademico* " e la locuzione: "*con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo*" è sostituita con la seguente: "*con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto*".

Al termine della relazione, **a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (n. 13), considerata la presenza di n. 10 componenti aventi diritto al voto, con n. 10 voti favorevoli**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/10/2011 e del 29/10/2011, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 25/10/2011 e del 29/10/2011, con le quali è stato adottato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, conformemente alle disposizioni della Legge n. 240/2010;

VISTA la nota MIUR prot. n.1243 del 07.03.2012;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico assunte, rispettivamente, nelle sedute del 2 aprile e del 4 aprile 2012 con le quali sono state recepite le osservazioni ministeriali;

CONSIDERATA la necessità di intervenire sul testo statutario per ragioni di coerenza sistematica ed al fine di armonizzare l'intero testo statutario ai rilievi ministeriali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla rettifica apportata all'art. 11, comma 8, dello Statuto e di prendere atto degli interventi redazionali effettuati sul testo definitivo che si allega alla presente delibera, quale parte integrante.

La presente deliberazione sarà inviata al MIUR per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 2 della legge n.240/2010.

Legenda: Le parti modificate rispetto al testo a latere sono evidenziate in carattere grassetto. Il simbolo [xxx] indica la soppressione di un periodo, di un comma o di un articolo.	
Statuto trasmesso al Ministero	**Statuto modificato a seguito dei rilievi**
TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI** **Art. 1** 1. L'Università degli studi di Messina è una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico Studium messanense generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e dell'area dello Stretto. 2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Università è retta dal presente Statuto e dai regolamenti universitari. L'Università, in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attività svolte, si conforma al "Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio" ed al "Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica". 3. L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività, anche in relazione alla composizione di organi e commissioni. L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio. 4. Al fine dell'ottimale esercizio dei propri compiti istituzionali, l'Università favorisce la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri, e considera l'internazionalizzazione tra gli obiettivi primari della propria azione; promuove ed incrementa la circolazione e gli scambi dei	**TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI** **Art. 1** 1. L'Università degli studi di Messina è una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico *Studium messanense generale* e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e dell'area dello Stretto. 2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Università è retta dal presente Statuto e dai regolamenti universitari. L'Università, in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attività svolte, si conforma al "*Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio*" ed al "*Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica".* 3. L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività, anche in relazione alla composizione di organi e commissioni. L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio. 4. Al fine dell'ottimale esercizio dei propri compiti istituzionali, l'Università favorisce la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri, e considera l'internazionalizzazione tra gli obiettivi primari della propria azione; promuove ed incrementa la circolazione e gli scambi dei docenti e degli studenti; predispone e realizza programmi integrati di studio ed ogni altra

docenti e degli studenti; predispone e realizza programmi integrati di studio ed ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione delle attività didattiche e di ricerca, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 5. L'Università ha sede legale in Messina ed ha un gonfalone e uno stemma. **Art. 2** 1. L'Università garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza. L'Università si ispira al principio del riconoscimento del merito, quale risulta dall'applicazione dei criteri della valutazione e dell'autovalutazione, in ogni attività didattica, di ricerca scientifica ed amministrativa. 2. L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica. 3. L'Università riconosce il valore strategico del sistema bibliotecario di Ateneo e dell'innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine della promozione e diffusione della cultura e in vista dell'ottimale assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo. 4. L'Università degli studi di Messina fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione di tali principi nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale. 5. L'Università promuove la valorizzazione degli impianti sportivi universitari ed assicura l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i componenti la comunità universitaria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.	iniziativa idonea alla valorizzazione delle attività didattiche e di ricerca, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 5. L'Università ha sede legale in Messina ed ha un gonfalone e uno stemma. **Art. 2** 1. L'Università garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza. L'Università si ispira al principio del riconoscimento del merito, quale risulta dall'applicazione dei criteri della valutazione e dell'autovalutazione, in ogni attività didattica, di ricerca scientifica ed amministrativa. 2. L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica. 3. L'Università riconosce il valore strategico del sistema bibliotecario di Ateneo e dell'innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine della promozione e diffusione della cultura e in vista dell'ottimale assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo. 4. L'Università degli studi di Messina fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione di tali principi nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale. 5. L'Università promuove la valorizzazione degli impianti sportivi universitari ed assicura l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i componenti la comunità universitaria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. **Art. 3**

Art. 3 1. L'Università si impegna a promuovere la diffusione, ai vari livelli organizzativi, della cultura della valutazione quale condizione per avviare politiche di Ateneo in grado di rispondere alle esigenze del miglioramento della qualità, dell'efficienza e della economicità. A tal fine ispira la propria attività di governo ai seguenti principi: qualità, autovalutazione, premialità, responsabilità gestionale e innovazione organizzativa. 2. In aggiunta alle funzioni valutative assegnate al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, l'Università sviluppa al proprio interno un modello metodologicamente valido di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi amministrativi, che comprenda sia cicli di autovalutazione sia attività di valutazione esterna al fine dell'ottimale accreditamento delle strutture. Per la verifica e la valutazione dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca e della sostenibilità economico-finanziaria, l'Ateneo si avvarrà di opportuni indicatori propri dell'Ateneo stesso e/o definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nonché dei risultati prodotti dal Nucleo di valutazione, dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche istituite presso i Dipartimenti e le strutture di coordinamento, nonché dei dati raccolti ed elaborati dall'area preposta al controllo di gestione ed alla pianificazione. 3. Con apposito regolamento sono definiti gli obiettivi, le modalità e le strutture operative centrali e periferiche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. **Art. 4** 1. L'attività didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio. Al fine del pieno conseguimento dei propri obiettivi istituzionali e con particolare riferimento alle iniziative adottate nell'ambito delle relazioni internazionali, l'Università organizza corsi di studio e promuove l'insegnamento ed altre attività didattiche in lingua straniera. 2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti	1. L'Università si impegna a promuovere la diffusione, ai vari livelli organizzativi, della cultura della valutazione quale condizione per avviare politiche di Ateneo in grado di rispondere alle esigenze del miglioramento della qualità, dell'efficienza e della economicità. A tal fine ispira la propria attività di governo ai seguenti principi: qualità, autovalutazione, premialità, responsabilità gestionale e innovazione organizzativa. 2. In aggiunta alle funzioni valutative assegnate al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, l'Università sviluppa al proprio interno un modello metodologicamente valido di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi amministrativi, che comprenda sia cicli di autovalutazione sia attività di valutazione esterna al fine dell'ottimale accreditamento delle strutture. Per la verifica e la valutazione dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca e della sostenibilità economico-finanziaria, l'Ateneo si avvarrà di opportuni indicatori propri dell'Ateneo stesso e/o definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nonché dei risultati prodotti dal Nucleo di valutazione, dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche istituite presso i Dipartimenti e le strutture di coordinamento, nonché dei dati raccolti ed elaborati dall'area preposta al controllo di gestione ed alla pianificazione. 3. Con apposito regolamento sono definiti gli obiettivi, le modalità e le strutture operative centrali e periferiche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. **Art. 4** 1. L'attività didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio. Al fine del pieno conseguimento dei propri obiettivi istituzionali e con particolare riferimento alle iniziative adottate nell'ambito delle relazioni internazionali, l'Università organizza corsi di studio e promuove l'insegnamento ed altre attività didattiche in lingua straniera. 2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legge. 3. L'attività di ricerca può essere svolta in

dalla legge. 3. L'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo. 4. L'Università garantisce l'unitario ed inscindibile esercizio delle funzioni di insegnamento, di ricerca e di assistenza sanitaria nelle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di studio di area sanitaria, nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché in conformità delle clausole dalla stessa Università concordate con la Regione siciliana ed altri enti. 5. L'Università svolge attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati. **Art. 5** 1. L'Università impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca. 2. L'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari**.** L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale	collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo. 4. L'Università garantisce l'unitario ed inscindibile esercizio delle funzioni di insegnamento, di ricerca e di assistenza sanitaria nelle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di studio di area sanitaria, nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché in conformità delle clausole dalla stessa Università concordate con la Regione siciliana ed altri enti. 5. L'Università svolge attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati. **Art. 5** 1. L'Università impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca. 2. L'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari**.** L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini

e sociale in genere della collettività. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini professionali e le amministrazioni pubbliche, iniziative idonee a favorire l'acquisizione di diplomi di laurea a chi ne è sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale. L'Università promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti. 3. L'Università può curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio. 4. L'Università, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume ogni iniziativa utile, compresa la circolazione e lo scambio del personale suddetto, per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, nonché di altri lavoratori, anche in attuazione delle disposizioni di legge sui servizi didattici integrativi. 5. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di concorrere alla razionale distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, l'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Ad esse si fa luogo sulla base di progetti contenenti, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture. 6. Non è ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Università e conforme ai principi del presente Statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attività svolte in collaborazione sono resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. 7. L'Università può partecipare, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico, a società o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento	professionali e le amministrazioni pubbliche, iniziative idonee a favorire l'acquisizione di diplomi di laurea a chi ne è sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale. L'Università promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti. 3. L'Università può curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio. 4. L'Università, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume ogni iniziativa utile, compresa la circolazione e lo scambio del personale suddetto, per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, nonché di altri lavoratori, anche in attuazione delle disposizioni di legge sui servizi didattici integrativi. 5. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di concorrere alla razionale distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, l'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Ad esse si fa luogo sulla base di progetti contenenti, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture. 6. Non è ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Università e conforme ai principi del presente Statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attività svolte in collaborazione sono resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. 7. L'Università può partecipare, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico, a società o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse alle attività didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale

di attività connesse alle attività didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali. La delibera di partecipazione suddetta è tenuta a conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: − la documentata disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative allo scopo richieste; − la esclusiva destinazione alle finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Università stessa; − la espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale; − la limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione. La partecipazione dell'Università può consistere nel comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario. 8. L'Università ha un logo, il cui utilizzo è soggetto ad autorizzazione secondo modalità stabilite da apposito regolamento. 9. Le modalità di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Università sono disciplinate con regolamento di Ateneo. **Art. 6** L'Università si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo Statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana, delle istituzioni internazionali e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge. **Titolo II** **ORGANIZZAZIONE** **SEZIONE I** **ORGANI DI GOVERNO** **Art. 7** Sono organi di governo dell'Università: il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.	conseguimento dei propri fini istituzionali. La delibera di partecipazione suddetta è tenuta a conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: − la documentata disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative allo scopo richieste; − la esclusiva destinazione alle finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Università stessa; − la espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale; − la limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione. La partecipazione dell'Università può consistere nel comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario. 8. L'Università ha un logo, il cui utilizzo è soggetto ad autorizzazione secondo modalità stabilite da apposito regolamento. 9. Le modalità di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Università sono disciplinate con regolamento di Ateneo. **Art. 6** L'Università si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo Statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana, delle istituzioni internazionali e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge. **Titolo II** **ORGANIZZAZIONE** **SEZIONE I** **ORGANI DI GOVERNO** **Art. 7** Sono organi di governo dell'Università: il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. **Art. 8** 1. In conformità al principio di operosità in seno

Art. 8 1. In conformità al principio di operosità in seno alla istituzione universitaria è consentito l'accesso alle cariche elettive previste dal presente Statuto, nonché ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, ai soli studiosi scientificamente attivi. 2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per studiosi scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttività scientifica, per quantità e qualità, così come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal Senato accademico, sentiti i Comitati d'Area, con riferimento a parametri riconosciuti. 3. È fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per gli studiosi che non abbiano più di cinque anni di anzianità di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore mediano di produttività scientifica, per quantità e qualità, dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza. **Art. 9** 1. Il Rettore è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dai ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori	alla istituzione universitaria è consentito l'accesso **[xxx]** ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, ai soli studiosi scientificamente attivi. 2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per studiosi scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttività scientifica, per quantità e qualità, così come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal Senato accademico, sentiti i Comitati d'Area, con riferimento a parametri riconosciuti. 3. È fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per gli studiosi che non abbiano più di cinque anni di anzianità di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore mediano di produttività scientifica, per quantità e qualità, dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza. **Art. 9** 1. Il Rettore è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dai ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun

esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo. 2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore è fatta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno novanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica, secondo un calendario	candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo. 2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore è fatta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno novanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano le candidature, corredate da curriculum **[xxx] e dai relativi programmi.** I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli. 4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione. 5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del Rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di

prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano le candidature, corredate da curriculum che attesti il possesso della qualità di docente scientificamente attivo in base ai parametri stabiliti dal presente statuto, ed i programmi relativi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli. 4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione. 5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del Rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del periodo di sei anni successivo all'anno accademico in corso. 6. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del Rettore dalla carica è comunicata immediatamente dal Prorettore vicario al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazioni appositamente convocati. 7. Il Rettore ha altresì facoltà di nominare un collegio di Prorettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore. Il Rettore può delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali con riguardo a competenze determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate.	accettazione e conserva la carica fino al completamento del periodo di sei anni **[xxx]**. 6. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del Rettore dalla carica è comunicata immediatamente dal Prorettore vicario al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazioni appositamente convocati. 7. Il Rettore ha altresì facoltà di nominare un collegio di Prorettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore. Il Rettore può delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali con riguardo a competenze determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate. 8. Il Rettore è nominato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca. 9. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In particolare, spetta al Rettore: a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni; c) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del documento di programmazione triennale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, e vigilare sulla sua realizzazione; d) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo; e) curare la realizzazione dei progetti di

8. Il Rettore è nominato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca. 9. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In particolare, spetta al Rettore: a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni; c) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del documento di programmazione triennale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, e vigilare sulla sua realizzazione; d) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo; e) curare la realizzazione dei progetti di interesse generale e qualificati dal Senato accademico come strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo; f) adottare direttive generali volte ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilità, nel rispetto delle competenze di altri organi; g) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 4; h) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente; i) autorizzare i docenti allo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi	interesse generale e qualificati dal Senato accademico come strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo; f) adottare direttive generali volte ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilità, nel rispetto delle competenze di altri organi; g) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 4; h) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente; i) autorizzare i docenti allo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi universitarie ovvero ad essere esonerati per lo svolgimento delle stesse per motivi di studio e di ricerca; j) stipulare**, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,** contratti e convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo; k) stipulare i contratti per attività di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010; l) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale; m) promuovere l'azione disciplinare **e irrogare sanzioni non superiori alla censura, previo il parere consultivo del collegio di disciplina,** nei confronti del personale docente e degli studenti, e assumere le opportune iniziative in ordine alle violazioni del codice etico; n) adottare i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva;

universitarie ovvero ad essere esonerati per lo svolgimento delle stesse per motivi di studio e di ricerca; j) stipulare contratti e convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo; k) stipulare i contratti per attività di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010; l) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale; m) promuovere l'azione disciplinare, nei confronti del personale docente e degli studenti, e assumere le opportune iniziative in ordine alle violazioni del codice etico; n) adottare i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva; o) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla sua competenza, nonché esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. **Art. 10** 1. Il Senato Accademico è composto: dal Rettore che lo presiede; b) da nove Direttori di Dipartimento eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento in modo tale che sia assicurata la pari rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio dei Direttori di Dipartimento; risultano eletti i tre Direttori maggiormente votati per ciascuna macro-area; i direttori eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. c) da quattro professori ordinari, quattro professori associati e quattro ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalità di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2;	o) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla sua competenza, nonché esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. **Art. 10** 1. Il Senato Accademico è composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da nove Direttori di Dipartimento eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento in modo tale che sia assicurata la pari rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio dei Direttori di Dipartimento; risultano eletti i tre Direttori maggiormente votati per ciascuna macro-area; i direttori eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. c) da quattro professori ordinari, quattro professori associati e quattro ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalità di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2; d) da cinque studenti eletti secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta; e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta; f) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, il quale dura in carica due anni ed è rieleggibile anche consecutivamente solo una volta; g) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e da un rappresentante degli specializzandi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta. 2. Nell'Ateneo, per le finalità di cui al comma 1 lett. b), sono costituite le seguenti macro-aree

d) da cinque studenti eletti secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta; e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta; f) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, il quale dura in carica due anni ed è rieleggibile anche consecutivamente solo una volta; g) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e da un rappresentante degli specializzandi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta. 2. Nell'Ateneo, per le finalità di cui al comma 1 lett. b), sono costituite le seguenti macro-aree scientifico-disciplinari: 1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali (aree 1-2-3-4-8-9); 2) Scienze della vita (5-6-7); 3) Scienze umane, politiche e sociali (aree 10-11-12-13-14). Inoltre per le finalità di cui al comma 1 lett. c) sono costituite le seguenti aree scientifico-disciplinari: - Area 01Scienze matematiche e informatiche; - Area 02 e 04 Scienze fisiche e Scienze della Terra; - Area 03 Scienze chimiche; - Area 05 Scienze biologiche; - Area 06 Scienze mediche; - Area 07 Scienze agrarie e veterinarie; - Area 08 e 09Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria Industriale e dell'informazione; - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; - Area 12 Scienze giuridiche; - Area 13 Scienze economiche e statistiche; - Area 14 Scienze politiche e sociali. 3. La rappresentanza di cui al comma 1 lett. c) è determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna Area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna Area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori a tempo indeterminato. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. 4. I rappresentanti delle categorie di cui alle lett. e), f) e g) sono eletti a suffragio universale e diretto dai componenti della rispettiva categoria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. 5. Fa parte del Senato Accademico il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con volto consultivo.	scientifico-disciplinari: 1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali (aree 1-2-3-4-8-9); 2) Scienze della vita (5-6-7); 3) Scienze umane, politiche e sociali (aree 10-11-12-13-14). Inoltre per le finalità di cui al comma 1 lett. c) sono costituite le seguenti aree scientifico-disciplinari: - Area 01 Scienze matematiche e informatiche; - Area 02 e 04 Scienze fisiche e Scienze della Terra; - Area 03 Scienze chimiche; - Area 05 Scienze biologiche; - Area 06 Scienze mediche; - Area 07 Scienze agrarie e veterinarie; - Area 08 e 09 Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria Industriale e dell'informazione; - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; - Area 12 Scienze giuridiche; - Area 13 Scienze economiche e statistiche; - Area 14 Scienze politiche e sociali. 3. La rappresentanza di cui al comma 1 lett. c) è determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna Area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna Area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori a tempo indeterminato. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. 4. I rappresentanti delle categorie di cui alle lett. e), f) e g) sono eletti a suffragio universale e diretto dai componenti della rispettiva categoria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. 5. Fa parte del Senato Accademico il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con volto consultivo. 6. Il Senato accademico è organo di indirizzo e consulenza ed esercita le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di

6. Il Senato accademico è organo di indirizzo e consulenza ed esercita le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al Senato accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; b) esprimere parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale dell'Università, nonché alla programmazione del personale; c) proporre l'offerta formativa annuale e, sulla base della programmazione triennale dell'Università, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca; d) esprimere parere obbligatorio sulla istituzione o soppressione di corsi di studio, sedi decentrate di attività didattica, Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche; e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università; f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A seguito dell'adozione della delibera senatoriale, il Rettore è sospeso dall'ufficio e le sue funzioni sono esercitate dal Prorettore vicario. La mozione suddetta è resa pubblica a cura del Decano dell'Università, che convoca entro venti giorni il corpo elettorale, quale risulta composto per la elezione del Rettore, affinché si pronunzi sulla mozione stessa. Ove quest'ultima sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale, il Rettore cessa immediatamente dalla carica e si avviano, a cura del Decano, le procedure prescritte dal presente statuto per la elezione del nuovo Rettore, alle quali resta preclusa la presentazione di una nuova candidatura da parte del Rettore uscente, nel mentre le funzioni a quest'ultimo spettanti seguitano ad essere esercitate dal Prorettore vicario. In caso di reiezione della mozione suddetta, il Rettore riacquista la pienezza delle sue funzioni con la pubblicazione dell'esito del voto a cura del Decano. Nel qual caso, il Senato si considera dimissionario e resta in carica unicamente per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, in attesa del suo rinnovo con le procedure di cui al presente statuto, sollecitamente attivate a cura del Decano. In caso di reiezione della mozione di sfiducia, la stessa non può essere ripresentata nei confronti dello stesso Rettore se non siano trascorsi almeno due anni dall'insediamento del nuovo Senato. 7. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del Senato accademico: a) la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale docente tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; b) la proposta di ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra i Dipartimenti, secondo i criteri di cui alla precedente lett. a);	ricerca dell'Università, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al Senato accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; b) esprimere parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale dell'Università, nonché alla programmazione del personale; c) proporre l'offerta formativa annuale e, sulla base della programmazione triennale dell'Università, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca; d) esprimere parere obbligatorio sulla istituzione o soppressione di corsi di studio, sedi decentrate di attività didattica, Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche; e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università; f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A seguito dell'adozione della delibera senatoriale, il Rettore è sospeso dall'ufficio e le sue funzioni sono esercitate dal Prorettore vicario. La mozione suddetta è resa pubblica a cura del Decano dell'Università, che convoca entro venti giorni il corpo elettorale, quale risulta composto per la elezione del Rettore, affinché si pronunzi sulla mozione stessa. Ove quest'ultima sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale, il Rettore cessa immediatamente dalla carica e si avviano, a cura del Decano, le procedure prescritte dal presente statuto per la elezione del nuovo Rettore, alle quali resta preclusa la presentazione di una nuova candidatura da parte del Rettore uscente, nel mentre le funzioni a quest'ultimo spettanti seguitano ad essere esercitate dal Prorettore vicario. In caso di reiezione della mozione suddetta, il Rettore riacquista la pienezza delle sue funzioni con la pubblicazione dell'esito del voto a cura del Decano. **[xxx]** In caso di reiezione della

c) la proposta di distribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze; d) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca; e) l'approvazione, previo parere del Consiglio di amministrazione, delle modifiche dello statuto e del codice etico, del regolamento generale nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca. Ove tali regolamenti dispongano in materia di didattica e di ricerca, essi sono approvati previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; f) comminare, su proposta del Rettore, le sanzioni in caso di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina; g) ogni altro argomento per il quale sia prescritta o il Rettore ritenga opportuna la deliberazione del Senato. 8. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, la seduta del Senato è valida ove siano presenti almeno sedici componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, chi ne fa le veci. La partecipazione alle sedute è obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e previa adeguata giustificazione, deve essere per iscritto motivata e non incide al fine del computo del numero legale. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo. 9. Il Senato delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. 10. Ha titolo a partecipare alle sedute del Senato, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente.	mozione di sfiducia, la stessa non può essere ripresentata nei confronti dello stesso Rettore se non siano trascorsi almeno due anni **dalla presentazione della precedente mozione di sfiducia**. 7. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del Senato accademico: a) la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale docente tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; b) la proposta di ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra i Dipartimenti, secondo i criteri di cui alla precedente lett. a); c) la proposta di **attribuzione** di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze; d) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca; e) l'approvazione **con le modalità previste dal presente Statuto**, **previo parere del Consiglio di Amministrazione, del regolamento generale e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche allo Statuto stesso, del codice etico, del regolamento didattico di Ateneo**, nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca. **[xxx]** f) comminare, su proposta del Rettore, le sanzioni in caso di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina; g) ogni altro argomento per il quale sia prescritta o il Rettore ritenga opportuna la deliberazione del Senato. 8. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, la seduta del Senato è valida ove **sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti**, compreso il Presidente o, in sua assenza, chi ne fa le veci. La partecipazione alle sedute è obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e

11. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalità riguardanti il funzionamento del Senato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato stesso a maggioranza dei suoi componenti ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione. *Art. 11* 1. Sono membri del Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore, che lo presiede; b) due rappresentanti degli studenti; c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese; d) cinque componenti interni all'Ateneo stesso appartenenti alle seguenti categorie: 1) professori ordinari, 2) professori associati, 3) ricercatori, 4) personale tecnico-amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici. Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 2. I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 3. In caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione del soggetto cessato limitatamente al periodo mancante del mandato e facendo riferimento alle disponibilità originariamente date e positivamente valutate a norma del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo.	previa adeguata giustificazione, deve essere motivata per iscritto **[xxx]**. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo. 9. Il Senato delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. 10. Ha titolo a partecipare alle sedute del Senato, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente. 11. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalità riguardanti il funzionamento del Senato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato stesso a maggioranza dei suoi componenti ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione. **Art. 11** 1. Sono membri del Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore, che lo presiede; b) due rappresentanti degli studenti; c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese **designati dal Rettore**; d) cinque componenti interni all'Ateneo stesso**, designati dal Senato Accademico,** appartenenti alle seguenti categorie: 1) professori ordinari, 2) professori associati, 3) ricercatori,

Ove il periodo suddetto sia eguale o superiore ai due anni, non è consentita la immediata rielezione dello stesso soggetto per un secondo mandato; se invece il periodo suddetto risulta inferiore ai due anni, ciò non osta alla immediata rielezione. Quanto alla eventuale sostituzione dei rappresentanti degli studenti, i termini suddetti sono dimezzati. La sostituzione di un componente di estrazione esterna ha luogo con altro soggetto della medesima estrazione; similmente si procede per la sostituzione dei soggetti di estrazione interna. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. I componenti di estrazione interna devono essere espressivi, a parità di requisiti, di tutte le categorie e i generi sopra indicati. La regola in parola vale altresì in caso di sostituzione di uno o più componenti, a norma del comma precedente. 5. I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sarà quindi sottoposto all'esame del collegio dei Direttori di Dipartimento, integrato dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero di questi ultimi dovesse essere superiore ad un quarto dei componenti il collegio dei Direttori di Dipartimento, i dirigenti stessi	4) personale tecnico-amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici. Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 2. I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e **[xxx]** sono **[xxx]** rieleggibili **anche consecutivamente una sola volta**, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 3. In caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione del soggetto cessato limitatamente al periodo mancante del mandato e facendo riferimento alle disponibilità originariamente date e positivamente valutate a norma del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo. **[xxx]**. La sostituzione di un componente di estrazione esterna ha luogo con altro soggetto della medesima estrazione; similmente si procede per la sostituzione dei soggetti di estrazione interna. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. I componenti di estrazione interna devono essere espressivi, a parità di requisiti, di tutte le categorie e i generi sopra indicati. La regola in parola vale altresì in caso di sostituzione di uno o più componenti, a norma del comma precedente. 5. I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso

designeranno al loro interno i membri aggiuntivi del collegio nella percentuale di un quarto suddetta. Compete al collegio integrato, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, al Senato Accademico una rosa di nomi, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopra indicati. Il Collegio deve presentare dettagliate relazioni, adeguatamente motivate. Il Senato Accademico effettua la scelta in seno alla rosa suddetta, con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda.	pubblico, nei tempi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento, il loro *curriculum* professionale, che sarà quindi sottoposto all'esame **di una commissione composta** dai Direttori di Dipartimento, **con esclusione di quelli già designati quali componenti del Senato Accademico,** e dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero di questi ultimi dovesse essere superiore ad un quarto dei **[xxx]** Direttori di Dipartimento **componenti la commissione,** i dirigenti stessi designeranno al loro interno i membri aggiuntivi del collegio nella percentuale **[xxx]** suddetta. Compete **alla commissione**, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, **al Rettore e** al Senato Accademico una rosa di nomi, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopra indicati. **La commissione è tenuta a dare adeguata motivazione dell'esito dei propri lavori. Il Rettore designa, sentito il Senato Accademico, i due componenti esterni tra i nominativi indicati dalla Commissione.** Il Senato Accademico **sceglie i soggetti interni tra i nominativi indicati,** con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda.
6. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.	6. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
7. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria e salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, con la partecipazione di almeno sei componenti, compreso il Presidente. La partecipazione alle sedute è obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e previa adeguata giustificazione, deve essere per iscritto motivata e non incide al fine del computo del numero legale. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo.	7. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria e salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, con la partecipazione **della maggioranza assoluta dei componenti**, compreso il Presidente. La partecipazione alle sedute è obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e previa adeguata giustificazione, deve essere motivata per iscritto **[xxx]**. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo.
	8. Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei ***presenti***, salvo che non sia

8. Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei suoi componenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 9. Ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo. Partecipa altresì alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente. 10. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalità riguardanti il funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento approvato da almeno sette componenti il Consiglio stesso ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione. **Art. 12** 1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo: a) approva il documento di programmazione finanziaria annuale dell'Ateneo, in coerenza con il documento di programmazione finanziaria triennale; b) approva la programmazione del personale; c) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'attività dell'Ateneo; d) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e di sedi, di Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche; e) delibera l'offerta formativa annuale; f) adotta il regolamento di amministrazione e	diversamente disposto dal presente statuto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 9. Ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo. Partecipa altresì alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente. 10. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalità riguardanti il funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento approvato da almeno sette componenti il Consiglio stesso ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione. **Art. 12** 1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo: a) approva il documento di programmazione finanziaria annuale dell'Ateneo, in coerenza con il documento di programmazione finanziaria triennale; b) approva la programmazione del personale; c) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'attività dell'Ateneo; d) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e di sedi, di Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche; e) delibera l'offerta formativa annuale; f) adotta, **a maggioranza assoluta dei suoi componenti,** il regolamento di amministrazione e contabilità**;**

contabilità; g) approva il bilancio di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo; h) approva il documento di programmazione triennale dell'Ateneo e, sulla base di questo, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca; i) conferisce l'incarico di Direttore Generale; j) adotta i provvedimenti disciplinari concernenti i professori ed i ricercatori universitari, su parere vincolante della Commissione di disciplina. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza studentesca ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto parere; k) approva, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori universitari formulata secondo le norme del Regolamento di Ateneo che disciplina tale materia, avuto esclusivo riguardo alla verifica della legittimità e della compatibilità con la programmazione finanziaria e le disponibilità di bilancio; l) fissa, sentito il Senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari per le attività formative offerte dall'Ateneo; m) gestisce i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati, a società consortili ed a società di spin-off per il loro sfruttamento; n) delibera in merito all'istituzione delle forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, di cui all'art. 5 del presente Statuto; o) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge o dallo Statuto. 2. I provvedimenti indicati alle lettere b), d), e) g) e h) del comma precedente sono adottati previo parere del Senato accademico. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e) e h), il Consiglio delibera in difformità rispetto a tale parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle ipotesi di cui alla lettera g), il parere del Senato accademico è espresso per i soli profili di sua competenza.	g) approva il bilancio di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo; h) approva il documento di programmazione triennale dell'Ateneo e, sulla base di questo, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca; i) conferisce l'incarico di Direttore Generale; j) adotta i provvedimenti disciplinari concernenti i professori ed i ricercatori universitari, su parere vincolante della Commissione di disciplina. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza studentesca ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto parere; k) approva, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori universitari formulata secondo le norme del Regolamento di Ateneo che disciplina tale materia, avuto esclusivo riguardo alla verifica della legittimità e della compatibilità con la programmazione finanziaria e le disponibilità di bilancio; l) fissa, sentito il Senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari per le attività formative offerte dall'Ateneo; m) gestisce i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati, a società consortili ed a società di spin-off per il loro sfruttamento, **nel rispetto della normativa vigente**; n) delibera in merito all'istituzione delle forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, di cui all'art. 5 del presente Statuto; o) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge o dallo Statuto. 2. I provvedimenti indicati alle lettere *b), d), e) g)* e *h)* del comma precedente sono adottati previo parere del Senato accademico. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b), d), e)* e *h),* il Consiglio delibera in difformità rispetto a tale parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle ipotesi di cui alla lettera *g),* il parere del Senato accademico è espresso per i soli profili di sua competenza. 3. I provvedimenti di cui alle lettere *d), h)* e *i)* del comma 1 sono adottati su proposta del

3. I provvedimenti di cui alle lettere d), h) e i) del comma 1 sono adottati su proposta del Rettore. Nell'ipotesi di cui alla lettera i), il Consiglio accoglie o respinge la proposta. 4. Nell'ipotesi di cui alla lettera k) del comma 1, il Consiglio respinge la proposta del Dipartimento competente con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. 5. Il Consiglio di Amministrazione esercita il controllo preventivo di compatibilità finanziaria sui provvedimenti concernenti il reclutamento ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo; la acquisizione e gestione del patrimonio edilizio e dei beni inventariabili dell'Ateneo; l'affidamento di lavori, forniture e servizi; comodati, donazioni, transazioni; convenzioni dell'Ateneo. **SEZIONE II** **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA E DI CONTROLLO** **Art. 13** Sono organi amministrativi dell'Ateneo: a) il Direttore Generale; b) il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Collegio dei Coordinatori delle Scuole di dottorato e quello dei Segretari amministrativi; c) il Consiglio degli studenti; d) il Collegio di Disciplina; e) il Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi; f) il Comitato unico di garanzia; g) il Nucleo di valutazione; h) il Collegio dei revisori dei conti. **Art. 14** 1. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università; conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite. 2. L'incarico è conferito dal Consiglio di	Rettore. Nell'ipotesi di cui alla lettera *i),* il Consiglio accoglie o respinge la proposta. 4. Nell'ipotesi di cui alla lettera *k)* del comma 1, il Consiglio respinge la proposta del Dipartimento competente con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. 5. Il Consiglio di Amministrazione esercita il controllo preventivo di compatibilità finanziaria sui provvedimenti concernenti il reclutamento ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo; la acquisizione e gestione del patrimonio edilizio e dei beni inventariabili dell'Ateneo; l'affidamento di lavori, forniture e servizi; comodati, donazioni, transazioni; convenzioni dell'Ateneo. **SEZIONE II** **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA E DI CONTROLLO** **Art. 13** Sono organi amministrativi dell'Ateneo: a) il Direttore Generale; b) il Collegio dei Direttori di Dipartimento **e** il Collegio dei Coordinatori delle Scuole di dottorato **[xxx]**; c) il Consiglio degli studenti; d) il Collegio di Disciplina; e) il Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi; f) il Comitato unico di garanzia; g) il Nucleo di valutazione; h) il Collegio dei revisori dei conti. **Art. 14** 1. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università; conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite. 2. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di

Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Nel caso che il Direttore Generale designato sia un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata del contratto. 3. Il Direttore Generale esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: 1. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; 2. provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo; 3. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti; 4. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 5. richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 6. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti; 7. predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale; 8. negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessari alla gestione; 9. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. **Art. 15** 1. Il Collegio dei Direttori di dipartimento è composto da tutti i Direttori di dipartimento ed è presieduto dal Rettore. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di dottorato è	elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale **[xxx],** rinnovabile **[xxx]**. Nel caso che il Direttore Generale designato sia un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata del contratto. 3. Il Direttore Generale esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: 1. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; 2. provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo; 3. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti; 4. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 5. richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; 6. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti; 7. predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale; 8. negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessari alla gestione; 9. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. **Art. 15** 1. Il Collegio dei Direttori di dipartimento è composto da tutti i Direttori di dipartimento ed è presieduto dal Rettore. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di dottorato è composto dai

composto dai Direttori delle Scuole ed è presieduto dal Rettore. Ciascun Collegio elegge, tra i propri componenti, un Vice-presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 2. I Collegi formulano proposte in tema di didattica, di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del Senato accademico, ed esprimono pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti e delle Scuole di dottorato.	Direttori delle Scuole ed è presieduto dal Rettore. Ciascun Collegio elegge, tra i propri componenti, un Vice-presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 2. I Collegi formulano proposte in tema di didattica, di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del Senato accademico, ed esprimono pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti e delle Scuole di dottorato.
Art. 16 1. Il Collegio dei Segretari amministrativi è composto dai Segretari amministrativi dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio ed è presieduto dal Direttore Generale. Il Collegio elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 2. Il Collegio cura l'aggiornamento e formula proposte in ordine alla gestione amministrativo-contabile dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio. Approfondisce le problematiche amministrativo-contabili, patrimoniali, negoziali e fiscali al fine di assicurare un'uniforme gestione funzionale dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio.	**Art. 16** **[xxx]**
Art. 17 1. Il Consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni. 2. Il Consiglio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. 3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti: a) la programmazione triennale dell'Università; b) il diritto allo studio; c) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;	**Art. 17** 1. Il Consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni. 2. Il Consiglio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. 3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti: a) la programmazione triennale dell'Università, **per quanto di competenza**; b) il diritto allo studio; c) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; d) il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attività culturali; e) i servizi per gli studenti. Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal

d) il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attività culturali; e) i servizi per gli studenti. Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal Rettore al Consiglio degli studenti che esprime il proprio parere nel termine di dieci giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente. 4. Gli organi di governo dell'Università possono chiedere il parere del Consiglio degli studenti su materie di interesse degli studenti. 5. Al termine di ogni anno accademico il Consiglio degli studenti redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. 6. Il Consiglio degli studenti propone le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti che sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico. 7. L'organizzazione e i lavori del Consiglio degli studenti sono disciplinati con regolamento interno. **Art. 18** 1. È istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attività istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari. 2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti, anche a tempo definito, che votano per la rispettiva fascia di appartenenza, secondo modalità definite da apposito regolamento adottato dallo stesso collegio a maggioranza dei suoi componenti. In prima costituzione i componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.	Rettore al Consiglio degli studenti che esprime il proprio parere nel termine di dieci giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente. 4. Gli organi di governo dell'Università possono chiedere il parere del Consiglio degli studenti su materie di interesse degli studenti. 5. Al termine di ogni anno accademico il Consiglio degli studenti redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. 6. Il Consiglio degli studenti propone le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti che sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico. 7. L'organizzazione e i lavori del Consiglio degli studenti sono disciplinati con regolamento interno. **Art. 18** 1. È istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attività istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari. 2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. **[xxx]** I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, **tra docenti in possesso di competenze specifiche in materia**. I componenti durano in carica tre anni e **[xxx]** possono essere designati **per un ulteriore mandato. Ai fini dell'accertamento delle competenze specifiche, una apposita commissione, composta dai Direttori di Dipartimento con esclusione di quelli eletti nel Senato Accademico, proporrà al Senato Accademico stesso una rosa di candidati almeno pari al doppio del numero dei componenti effettivi da designare.** 3. Il Collegio opera secondo il principio del

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per	giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni **dall'avvio del procedimento disciplinare**. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. **Art. 19**

motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. **Art. 19** 1. Per la tutela dei diritti degli studenti, è istituito il Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti. 2. Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite. 4. Il Garante è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici. A tal fine, viene indetta apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. 5. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta. 6. Il funzionamento dell'ufficio del Garante è disciplinato con apposito regolamento. **Art. 20** 1. È istituito un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia, contro le discriminazioni della persona nel luogo di lavoro e di studio. 2. La composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del predetto organo sono stabilite in via regolamentare alla luce della normativa vigente. **Art. 21** 1. È istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in	1. Per la tutela dei diritti degli studenti, è istituito il Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti. 2. Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite. 4. Il Garante è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici. A tal fine, viene indetta apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. 5. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta. 6. Il funzionamento dell'ufficio del Garante è disciplinato con apposito regolamento. **Art. 20** 1. È istituito un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia, contro le discriminazioni della persona nel luogo di lavoro e di studio. 2. La composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del predetto organo sono stabilite in via regolamentare alla luce della normativa vigente. **Art. 21** 1. È istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Uno dei membri è scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al

possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Uno dei membri è scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario, a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico. È condizione per la presentazione della candidatura aver conseguito almeno 60 crediti formativi ed essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente. 2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonché ad indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università e, in particolare, la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. In particolare spetta al Nucleo: 1) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; 2) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; 3) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;	Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario, a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico. È condizione per la presentazione della candidatura **[xxx]** essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente. 2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonché ad indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università e, in particolare, la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. In particolare spetta al Nucleo: 1) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; 2) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; 3) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento ***di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010***; 4) assumere, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di

4) assumere, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; 5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unità di ricerca, comunque costituite, nonché sul contributo del personale che a tali attività di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo; 6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio; 7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo. 4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali	promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; 5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unità di ricerca, comunque costituite, nonché sul contributo del personale che a tali attività di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo; 6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio; 7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo. 4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo. 5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto. **Art. 22** 1. Con decreto rettorale di nomina è costituito il Collegio dei revisori contabili. Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un membro effettivo è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato e assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. Un secondo membro

competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto.

Art. 22

1. Con decreto rettorale di nomina è costituito il Collegio dei revisori contabili. Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un membro effettivo è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato e assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. Un secondo membro effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Il Collegio è completato da un terzo membro effettivo e un secondo supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. I membri supplenti partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I componenti il Collegio non possono appartenere ai ruoli dell'Università di Messina. Almeno due dei revisori devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari e possono essere confermati una sola volta.

TITOLO III
STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 23

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, è organizzata in Dipartimenti.

2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, i Dipartimenti organizzano e gestiscono i Corsi di studio di cui curano il

effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze **[xxx]**. Il Collegio è completato da un terzo membro effettivo e un secondo supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **[xxx].** I membri supplenti partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I componenti il Collegio non possono appartenere ai ruoli dell'Università di Messina. Almeno due dei revisori **effettivi** devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari e possono essere confermati una sola volta.

TITOLO III
STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 23

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, è organizzata in Dipartimenti.

2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, i Dipartimenti organizzano e gestiscono i Corsi di studio di cui curano il coordinamento e assicurano la loro collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche facenti capo ad altri Dipartimenti. Le **[xxx] scuole di specializzazione** istituite per legge sono regolate dalla disciplina che le riguarda.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere la costituzione di Centri interdipartimentali e di strutture speciali per la ricerca scientifica.

4. Le attività di didattica e di ricerca si avvalgono dei servizi erogati dalla strutture bibliotecarie di Ateneo.

5. L'attività didattica, scientifica e assistenziale dei corsi di studio di area medica si svolge di norma presso l'Azienda ospedaliera universitaria

coordinamento e assicurano la loro collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche facenti capo ad altri Dipartimenti. Le strutture didattiche speciali istituite per legge sono regolate dalla disciplina che le riguarda. 3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere la costituzione di Centri interdipartimentali e di strutture speciali per la ricerca scientifica. 4. Le attività di didattica e di ricerca si avvalgono dei servizi erogati dalla strutture bibliotecarie di Ateneo. 5. L'attività didattica, scientifica e assistenziale dei corsi di studio di area medica si svolge di norma presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino". L'organizzazione e l'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino" sono disciplinate in conformità ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano. **Art. 24** 1. Fatta comunque salva la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori, ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati a un Dipartimento con delibera del Senato accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli. 2. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente	Policlinico "Gaetano Martino". L'organizzazione e l'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino" sono disciplinate in conformità ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano. **Art. 24** 1. Fatta comunque salva la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori, ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni **istituite in ragione esclusivamente di specifiche esigenze di carattere scientifico**. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati a un Dipartimento con delibera del Senato accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli. 2. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati. 3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato costituiscono il corpo docente dell'Università di Messina. 4. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento. 5. I compiti dei ricercatori di ruolo consistono nello svolgimento di attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché nello svolgimento di attività didattica integrativa, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e

prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati. 3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato costituiscono il corpo docente dell'Università di Messina. 4. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento. 5. I compiti dei ricercatori di ruolo consistono nello svolgimento di attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché nello svolgimento di attività didattica integrativa, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari. L'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 6. L'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato è stabilito con apposito regolamento di Ateneo. 7. I docenti hanno il dovere di garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, ricevimento e appello d'esami; di rispettare il calendario didattico; di fornire informazioni e riconoscere l'accesso al materiale didattico o di valutazione d'esame; di rispettare tutte le prescrizioni dei regolamenti di Ateneo. 8. La costituzione di un Dipartimento avviene sulla base di un progetto didattico e scientifico nel quale devono essere indicati puntualmente le risorse necessarie nonché il possesso del numero minimo di quarantacinque professori e	modalità stabiliti con regolamento di Ateneo. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari. L'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 6. L'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato è stabilito con apposito regolamento di Ateneo. 7. I docenti hanno il dovere di garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, ricevimento e appello d'esami; di rispettare il calendario didattico; di fornire informazioni e riconoscere l'accesso al materiale didattico o di valutazione d'esame; di rispettare tutte le prescrizioni dei regolamenti di Ateneo. 8. La costituzione di un Dipartimento avviene sulla base di un progetto didattico e scientifico nel quale devono essere indicati puntualmente le risorse necessarie nonché il possesso del numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori. Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di quaranta tra professori e ricercatori viene **disattivato entro il termine di un anno. [xxx]** **Art. 25** Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica; promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Può inoltre proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. Il Dipartimento **propone al Consiglio di Amministrazione** le chiamate di professori e ricercatori. **Art. 26** 1. Sono organi del Dipartimento: - il Consiglio - il Direttore - la Giunta

ricercatori. Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di quaranta tra professori e ricercatori viene sciolto; esso continua tuttavia ad operare fino all'adozione del successivo documento di programmazione triennale dell'Ateneo. **Art. 25** Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica; promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Può inoltre proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. Il Dipartimento procede alle chiamate di professori e ricercatori. **Art. 26** 1. Sono organi del Dipartimento: - il Consiglio - il Direttore - la Giunta - i Consigli dei corsi di studio. **Art. 27** 1. Spetta al Consiglio di Dipartimento: a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento; b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti; d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche; f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione; g) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e	- i Consigli dei corsi di studio. **Art. 27** 1. Spetta al Consiglio di Dipartimento: a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento; b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti; d) approvare **[xxx] la proposta di budget che lo riguarda;** e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche; f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione; g) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio; h) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza; i) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore**,** indicandone i settori concorsuali; j) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori; k) attribuire i compiti didattici ai professori e ricercatori, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre a norma del successivo art. 28, comma 2; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. l), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;

soppressione di corsi di studio; h) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza; i) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore**,** indicandone i settori concorsuali**;** j) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori; k) attribuire i compiti didattici ai professori e ricercatori, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre a norma del successivo art. 28, comma 2; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. l), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa; l) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative; m) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 del presente Statuto; n) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie; o) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuiscono alle disciolte Facoltà universitarie. 2. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e due rappresentanti	l) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative; m) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 del presente Statuto; n) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie; o) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuiscono alle disciolte Facoltà universitarie. 2. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede **[xxx]**. La ripartizione della rappresentanza studentesca tra gli iscritti ai diversi Corsi di studio è disciplinata da apposito regolamento. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. ***[xxx]*** 4. Il regolamento di Dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica. 5. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento

degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede ovvero concorre assicurando almeno il 35% dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti. La ripartizione della rappresentanza studentesca tra gli iscritti ai diversi Corsi di studio è disciplinata da apposito regolamento.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti elettivi partecipano alla costituzione del numero legale solo se presenti alla riunione.

4. Il regolamento di Dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica.

5. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratti, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i

o per supplenza o mediante contratti, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

6. Il Consiglio di dipartimento può delegare alcune sue funzioni alla Giunta di dipartimento.

Art. 28

1. Il Dipartimento cura la valorizzazione, sotto il profilo didattico e della ricerca scientifica, di tutti i settori scientifico-disciplinari coerenti con il proprio progetto didattico e scientifico. A tale scopo, indica nella proposta di costituzione l'elenco dei corsi di studio dei quali si prefigge di curare l'organizzazione e la gestione. Indica, altresì, l'elenco dei Corsi e delle Scuole di dottorato e di specializzazione e dei master attivi presso il Dipartimento.

2. Il Dipartimento può curare l'organizzazione e la gestione di un Corso di studio purché assicuri la copertura al proprio interno di almeno i due terzi dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti. Tale percentuale di copertura interna può esser garantita anche da più Dipartimenti appositamente associati, in numero di regola non superiore a tre, salvo motivate eccezioni. In questo caso, ciascun Dipartimento indica i settori scientifico-disciplinari alla cui copertura si impegna a provvedere a mezzo del proprio personale docente. Al Dipartimento che contribuisce con il maggior numero di crediti formativi universitari alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio è attribuita la responsabilità della gestione amministrativa del corso stesso. Ad esso è demandato il compito di inserire l'offerta formativa annuale nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'impegno didattico del Dipartimento è verificato ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato

professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

6. Il Consiglio di dipartimento può delegare alcune sue funzioni alla Giunta di dipartimento.

Art. 28

1. Il Dipartimento cura la valorizzazione, sotto il profilo didattico e della ricerca scientifica, di tutti i settori scientifico-disciplinari coerenti con il proprio progetto didattico e scientifico. A tale scopo, indica nella proposta di costituzione l'elenco dei corsi di studio dei quali si prefigge di curare l'organizzazione e la gestione. Indica, altresì, l'elenco dei Corsi e delle Scuole di dottorato e di specializzazione e dei master attivi presso il Dipartimento.
2. Il Dipartimento può curare l'organizzazione e la gestione di un Corso di studio purché assicuri la copertura al proprio interno di almeno i due terzi dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti. Tale percentuale di copertura interna può esser garantita anche da più Dipartimenti appositamente associati, in numero di regola non superiore a tre, salvo motivate eccezioni. In questo caso, ciascun Dipartimento indica i settori scientifico-disciplinari alla cui copertura si impegna a provvedere a mezzo del proprio personale docente. Al Dipartimento che contribuisce con il maggior numero di crediti formativi universitari alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio è attribuita la responsabilità della gestione amministrativa del corso stesso. Ad esso è demandato il compito di inserire l'offerta formativa annuale nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'impegno didattico del Dipartimento è verificato ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; eventuali variazioni sono adottate, dietro proposta dei Consigli di corso di studio, dai Dipartimenti interessati e sono quindi deliberate, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze di tali organi in materia di attivazione e disattivazione dei corsi di studio, ed in materia di approvazione dell'offerta formativa.
4. È fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti in corsi di studio diversi da quelli nella cui organizzazione e gestione è coinvolto il Dipartimento di afferenza, previa comunicazione al Dipartimento stesso che ne verifica la compatibilità con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche.
5. A ogni Dipartimento sono assegnati, con delibera del Consiglio di amministrazione, i locali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività istituzionali; al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua congrua rispetto all'esercizio delle attività suddette.

Art. 29

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo modalità stabilite dal regolamento di Dipartimento. Per le elezione del Direttore, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 30

accademico; eventuali variazioni sono adottate, dietro proposta dei Consigli di corso di studio, dai Dipartimenti interessati e sono quindi deliberate, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze di tali organi in materia di attivazione e disattivazione dei corsi di studio, ed in materia di approvazione dell'offerta formativa. 4. È fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti in corsi di studio diversi da quelli nella cui organizzazione e gestione è coinvolto il Dipartimento di afferenza, previa comunicazione al Dipartimento stesso che ne verifica la compatibilità con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche. 5. A ogni Dipartimento sono assegnati, con delibera del Consiglio di amministrazione, i locali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività istituzionali; al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua congrua rispetto all'esercizio delle attività suddette. **Art. 29** 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo modalità stabilite dal regolamento di Dipartimento. Per le elezione del Direttore, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una	1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che le sono delegate dal Consiglio. La Giunta è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta, in misura paritaria, da professori ordinari, associati e da ricercatori. 2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti della Giunta sono stabiliti dal regolamento del Dipartimento. La Giunta dura in carica tre anni. **Art. 31** 1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel Dipartimento. 2. La Commissione paritetica formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. **Art. 32** Il Segretario amministrativo del Dipartimento è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. **Art. 33** Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per far fronte a specifiche attività di ricerca aventi valenza strategica per l'Ateneo. La istituzione ha luogo, su proposta motivata dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Le finalità, l'organizzazione, la durata e l'attività dei Centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno.

sola volta. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 30

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che le sono delegate dal Consiglio. La Giunta è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta, in misura paritaria, da professori ordinari, associati e da ricercatori.
2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti della Giunta sono stabiliti dal regolamento del Dipartimento. La Giunta dura in carica tre anni.

Art. 31

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
2. La Commissione paritetica formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art. 32

Il Segretario amministrativo del Dipartimento è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Art. 33

Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per far fronte a specifiche attività di ricerca aventi valenza strategica per

Art. 34

1. I corsi di studio attivati nell'Ateneo sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:
a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché far luogo al riconoscimento di crediti formativi;
c) avanzare proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'impiego remunerato degli studenti per servizi di interesse del Corso di studio;
d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.
3. Ogni Consiglio è presieduto da un professore di ruolo, che ha titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Corso di studio e nominato con decreto rettorale.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
5. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

Art. 35

1. Più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare, possono costituire una Struttura Interdipartimentale di

l'Ateneo. La istituzione ha luogo, su proposta motivata dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Le finalità, l'organizzazione, la durata e l'attività dei Centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno. **Art. 34** 1. I corsi di studio attivati nell'Ateneo sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio: a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio; b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché far luogo al riconoscimento di crediti formativi; c) avanzare proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'impiego remunerato degli studenti per servizi di interesse del Corso di studio; d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari. 2. Fanno parte dei Consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta. 3. Ogni Consiglio è presieduto da un professore di ruolo, che ha titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Corso di studio e nominato con decreto rettorale. 4. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.	Raccordo (SIR) che può anche essere denominata Scuola o Facoltà. 2. La SIR coordina e razionalizza l'attività didattica svolta presso i Dipartimenti e nei corsi di studio afferenti, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree Magistrali; dà pareri ai Dipartimenti afferenti relativamente alla proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio e cura la gestione dei servizi comuni. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la SIR assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il Consiglio della SIR provvede: a) all'approvazione del regolamento della SIR; b) a stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo, eventualmente assegnato alla SIR; c) al coordinamento ed alla gestione di strutture e servizi comuni ai Dipartimenti afferenti. **Art. 36** 1. Sono organi della SIR: - il Consiglio della SIR; - il Presidente. **Art. 37** Il Consiglio della SIR è composto: a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR; b) **da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;** c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR. 2. **[xxx]** Il regolamento della SIR definisce **il**

5. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni. **Art. 35** 1. Più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare, possono costituire una Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR) che può anche essere denominata Scuola o Facoltà. 2. La SIR coordina e razionalizza l'attività didattica svolta presso i Dipartimenti e nei corsi di studio afferenti, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree Magistrali; dà pareri ai Dipartimenti afferenti relativamente alla proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio e cura la gestione dei servizi comuni. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la SIR assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il Consiglio della SIR provvede: a) all'approvazione del regolamento della SIR; b) a stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo,eventualmente assegnato alla SIR; c) al coordinamento ed alla gestione di strutture e servizi comuni ai Dipartimenti afferenti. **Art. 36** 1. Sono organi della SIR: - il Consiglio della SIR; - il Presidente. **Art. 37** Il Consiglio della SIR è composto: a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR; b) dai coordinatori dei Consigli di Corso di studio;	**numero e** le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR. **Art. 38** 1. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. 2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di ruolo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della SIR, fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni. **Art. 39** 1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettività. I rapporti dell'Università con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali, le strutture private accreditate che operano nel campo della salute e con gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri sono ispirati al principio della leale collaborazione. 2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanità, il Consiglio della SIR è

c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR. 2. Nel caso in cui i Coordinatori di Consiglio di corso di studio superino il 10% dei docenti afferenti alla SIR, il loro numero è ridotto fino al raggiungimento del 10% suddetto, facendosi luogo ad elezioni all'interno dei coordinatori stessi. Nel caso in cui i Coordinatori di Consiglio di corso di studio siano minori per numero del 10% dei docenti afferenti alla SIR, la rappresentanza è integrata fino al raggiungimento del 10% con una rappresentanza di docenti di tutte le categorie presenti nelle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla SIR, eletti a suffragio universale e diretto dai docenti dei Dipartimenti stessi. Il regolamento della SIR definisce le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR. **Art. 38** 1. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. 2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di ruolo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della SIR, fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni. **Art. 39** 1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela ed alla promozione	organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica e di ricerca scientifica. Oltre alle funzioni ordinariamente attribuite ai Consigli delle SIR, tale Consiglio esprime parere obbligatorio per l'istituzione o soppressione di Dipartimenti ad attività integrata, Unità Operative e per l'attribuzione di responsabilità di programmi e per il conferimento di incarichi professionali che assumono rilievo per l'attività di ricerca e didattica. Il Consiglio della SIR esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università. Il Presidente della SIR partecipa alla gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti. 3. Il Consiglio della SIR è composto: a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR; b) **da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti e dei docenti Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;** c) **[xxx]** **c)** dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR . 4. **[xxx]** Il regolamento della SIR definisce **il numero e** le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.

della salute dell'individuo e della collettività. I rapporti dell'Università con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali, le strutture private accreditate che operano nel campo della salute e con gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri sono ispirati al principio della leale collaborazione. 2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanità, il Consiglio della SIR è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica e di ricerca scientifica. Oltre alle funzioni ordinariamente attribuite ai Consigli delle SIR, tale Consiglio esprime parere obbligatorio per l'istituzione o soppressione di Dipartimenti ad attività integrata, Unità Operative e per l'attribuzione di responsabilità di programmi e per il conferimento di incarichi professionali che assumono rilievo per l'attività di ricerca e didattica. Il Consiglio della SIR esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università. Il Presidente della SIR partecipa alla gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti. 3. Il Consiglio della SIR è composto: a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR; b) dai coordinatori dei Consigli di corso di studio; c) dai docenti Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata. d) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR . 4. Nel caso in cui i Coordinatori di Consiglio di corso di studio ed i Direttori dei Dipartimenti ad	**Art. 40** 1. Le Scuole di Specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. 2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con decreto rettorale a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi da tale parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Organi della Scuola sono il Consiglio, composto dai docenti della Scuola e dai rappresentati degli specializzandi, e il Direttore. Il Consiglio delibera lo Statuto ed il regolamento interno della Scuola, sovrintende tutte le attività della Scuola; ne coordina i corsi; elegge il Direttore tra i professori di ruolo che svolgono attività di docenza presso la Scuola. 4. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari. 5. Il regolamento della Scuola stabilisce la durata del mandato del Direttore, le modalità di elezione del Direttore, di designazione dei referenti e di elezione dei rappresentanti degli specializzandi; disciplina inoltre lo svolgimento dei lavori del Consiglio. **Art. 41** I dottorati di ricerca e le Scuole di dottorato afferiscono presso i Dipartimenti interessati, anche in consorzio con Dipartimenti di altre Università, secondo le vigenti disposizioni di legge. L'Università disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso, la frequenza, il numero e le modalità di conferimento dei titoli, con

attività integrata superino il 10% dei docenti afferenti alla SIR, il loro numero è ridotto fino al raggiungimento del 10% suddetto, facendosi luogo ad elezioni all'interno dei coordinatori stessi e dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata. Nel caso in cui i Coordinatori di Consiglio di corso di studio ed i Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata siano minori per numero del 10% dei docenti afferenti alla SIR, la rappresentanza è integrata fino al raggiungimento del 10% con una rappresentanza di docenti di tutte le categorie presenti nelle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla SIR, eletti a suffragio universale e diretto dai docenti dei Dipartimenti stessi. Il regolamento della SIR definisce le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.

Art. 40

1. Le Scuole di Specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con decreto rettorale a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi da tale parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Organi della Scuola sono il Consiglio, composto dai docenti della Scuola e dai rappresentati degli specializzandi, e il Direttore. Il Consiglio delibera lo Statuto ed il regolamento interno della Scuola, sovrintende tutte le attività della Scuola; ne coordina i corsi; elegge il Direttore tra i professori di ruolo che svolgono attività di docenza presso la Scuola.
4. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari.
5. Il regolamento della Scuola stabilisce la durata del mandato del Direttore, le modalità di elezione del Direttore, di designazione dei referenti e di elezione dei rappresentanti degli specializzandi; disciplina inoltre lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 41

I dottorati di ricerca e le Scuole di dottorato apposito regolamento elaborato alla luce dei criteri e dei parametri definiti con decreto ministeriale e in generale dalla normativa che contiene le disposizioni in materia di dottorato di ricerca.

Art. 42

1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture ed i Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono istituiti, sentiti i Dipartimenti interessati e il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i compiti, la durata e la struttura organizzativa. I Centri interdipartimentali sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. I Centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

TITOLO IV
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 43

1. L'Università assicura l'autonomia organizzativa e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'Università assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalità di attuazione previste da apposito regolamento**.** L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.
3. La programmazione costituisce il metodo

afferiscono presso i Dipartimenti interessati, anche in consorzio con Dipartimenti di altre Università, secondo le vigenti disposizioni di legge. L'Università disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso, la frequenza, il numero e le modalità di conferimento dei titoli, con apposito regolamento elaborato alla luce dei criteri e dei parametri definiti con decreto ministeriale e in generale dalla normativa che contiene le disposizioni in materia di dottorato di ricerca.

Art. 42

1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture ed i Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono istituiti, sentiti i Dipartimenti interessati e il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i compiti, la durata e la struttura organizzativa. I Centri interdipartimentali sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. I Centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

TITOLO IV
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 43

1. L'Università assicura l'autonomia organizzativa e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

ordinario dell'azione amministrativa.

Art. 44

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'Università, **nei modi e nei termini** previsti dalla legge e dallo Statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
2. Il Regolamento generale è deliberato dal Senato accademico **a maggioranza assoluta dei suoi componenti**, su proposta del Rettore, previo parere **[xxx]** del Consiglio di Amministrazione **espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti**, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 45

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione e per l'istituzione dei corsi di alta formazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio**.**
2. Il Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonché dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Università.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere favorevole, **espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti,** del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 46

1. I regolamenti dei Dipartimenti ne stabiliscono

2. L'Università assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalità di attuazione previste da apposito regolamento**.** L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.
3. La programmazione costituisce il metodo ordinario dell'azione amministrativa.

Art. 44

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'Università, non previste dalla legge e dallo Statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

2. Il Regolamento generale è deliberato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 45

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione e per l'istituzione dei corsi di alta formazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio**.**
2. Il Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonché dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Università.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, su proposta le denominazioni e disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalità di assunzione delle collaborazioni esterne, i criteri di programmazione; disciplinano altresì, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio, le modalità di uso delle risorse assegnate al Dipartimento nonché quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva.
3. I regolamenti didattici dei Consigli di corso di studio sono deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato Accademico su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli dei corsi stessi.
4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono deliberati dai rispettivi Consigli e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva. I regolamenti delle Scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal Regolamento generale.
5. I regolamenti delle SIR sono deliberati dai Consigli delle strutture stesse, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti, e sono approvati dal Senato Accademico a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47

Con apposito regolamento, denominato "Regolamento di amministrazione e contabilità", approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo che siano assicurati il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicità dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge.

del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge. **Art. 46** 1. I regolamenti dei Dipartimenti ne stabiliscono le denominazioni e disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalità di assunzione delle collaborazioni esterne, i criteri di programmazione; disciplinano altresì, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio, le modalità di uso delle risorse assegnate al Dipartimento nonché quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto. 2. I regolamenti dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva. 3. I regolamenti didattici dei Consigli di corso di studio sono deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato Accademico su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli dei corsi stessi. 4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono deliberati dai rispettivi Consigli e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva. I regolamenti delle Scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal Regolamento generale.	**Art. 48** 1. Il servizio di orientamento e tutorato è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento e il Consiglio degli studenti. 2. Il Senato Accademico può disciplinare con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università, nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio. 3. Per i profili economico-finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il Consiglio di amministrazione. **Art. 49** L'organizzazione amministrativa dell'Università s'informa ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità. **Art. 50** 1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti. Ad essi spettano i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 2. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e relative norme di attuazione e dai regolamenti di Ateneo. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale. **Art. 51** 1. I Dipartimenti **[xxx]** hanno autonomia **amministrativa e gestionale** nelle forme e nei limiti stabiliti **dalle norme di legge, dallo Statuto e** dai regolamenti che li riguardano. Il

5. I regolamenti delle SIR sono deliberati dai Consigli delle strutture stesse, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti, e sono approvati dal Senato Accademico a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. **Art. 47** Con apposito regolamento, denominato "Regolamento di amministrazione e contabilità", approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo che siano assicurati il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicità dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge. **Art. 48** 1. Il servizio di orientamento e tutorato è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento e il Consiglio degli studenti. 2. Il Senato Accademico può disciplinare con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università, nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio. 3. Per i profili economico-finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il Consiglio di amministrazione. **Art. 49** L'organizzazione amministrativa dell'Università s'informa ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità. **Art. 50** 1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti. Ad essi spettano i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari	Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata **le ulteriori strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale.** 2. **[xxx]** **Art. 52** 1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione ed al reporting hanno il compito di controllare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate e la complessiva funzionalità della gestione, tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa, sulla base di parametri qualitativi, quantitativi ed economici, alla cui luce valutare, attraverso il confronto di costi e benefici ottenuti, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature e delle procedure. Lo svolgimento dell'attività di controllo è disciplinato da un apposito regolamento. Gli uffici, per lo svolgimento dei propri compiti, sono autorizzati ad accedere a tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria. **Art. 53** 1. L'attività di valutazione strategica mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo. 2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla

per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e relative norme di attuazione e dai regolamenti di Ateneo. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale.

Art. 51

1. I Dipartimenti e i Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno autonomia finanziaria e di bilancio nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano. Il Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata le strutture di ricerca e di servizio di interesse generale alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca e le strutture didattiche diverse dai Dipartimenti e dalle strutture didattiche speciali di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 23 del presente Statuto non sono centri di spesa e gestiscono eventuali fondi ad essi assegnati utilizzando le strutture amministrative e il bilancio di un Dipartimento o di un Centro di ricerca o servizio con autonomia finanziaria e di bilancio afferente al Centro.

Art. 52

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione ed al reporting hanno il compito di controllare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate e la complessiva funzionalità della gestione, tramite pianificazione e al reporting supportano gli organi di Governo dell'Ateneo, esponendo gli esiti delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo e fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione di tali scelte. L'attività consiste nella identificazione sia degli eventuali fattori ostativi, causa della mancata o parziale attuazione delle scelte, che dei possibili rimedi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.
2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni e hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza, salvo che non sia diversamente disposto e salvo altresì il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta. **Ai fini della determinazione della durata massima delle cariche sono computati tutti i periodi anche parziali.**
3. Relativamente ai componenti degli organi collegiali, in caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debbano ancora decorrere almeno due mesi della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione limitatamente al periodo mancante.

Art. 55

1. Le elezioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento che prevede tre preferenze.
2. Nei casi previsti dallo Statuto la surroga nei posti rimasti vacanti è possibile soltanto nel caso in cui il surrogante abbia conseguito il numero minimo di voti richiesto dalle norme relative alla elezione. La cessazione anticipata di uno dei

verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa, sulla base di parametri qualitativi, quantitativi ed economici, alla cui luce valutare, attraverso il confronto di costi e benefici ottenuti, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature e delle procedure. Lo svolgimento dell'attività di controllo è disciplinato da un apposito regolamento. Gli uffici, per lo svolgimento dei propri compiti, sono autorizzati ad accedere a tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria.

Art. 53

1. L'attività di valutazione strategica mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione e al reporting supportano gli organi di Governo dell'Ateneo, esponendo gli esiti delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo e fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione di tali scelte. L'attività consiste nella identificazione sia degli eventuali fattori ostativi, causa della mancata o parziale attuazione delle scelte, che dei possibili rimedi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.
2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni e hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza, salvo che non sia diversamente disposto e salvo altresì il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta.

Direttori eletti nel Senato Accademico comporta una elezione suppletiva per la designazione di un nuovo Direttore di Dipartimento appartenente alla macroarea scientifico-disciplinare cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti elettivi delle aree disciplinari in seno al Senato Accademico, comporta una elezione suppletiva all'interno dell'area scientifico-disciplinare e della categoria cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei componenti interni o esterni nel Consiglio di amministrazione comporta la nomina **[xxx]** di un nuovo componente**,** interno o esterno***, con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto***. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico comporta la sostituzione per surroga.

3. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche ed eccettuate le designazioni rimesse dallo Statuto ad organi collegiali.
4. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste dal presente statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'università.
5. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto **e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi.**
6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente

3. Nell'ipotesi di elezione anticipata o di surroga, il periodo intercorrente tra la data della elezione anticipata o della surroga e quella di scadenza del mandato non si computa ai fini dell'applicazione del principio di alternanza nelle cariche elettive.

Art. 55

1. Le elezioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento che prevede tre preferenze.
2. Nei casi previsti dallo Statuto la surroga nei posti rimasti vacanti è possibile soltanto nel caso in cui il surrogante abbia conseguito il numero minimo di voti richiesto dalle norme relative alla elezione. La cessazione anticipata di uno dei Direttori eletti nel Senato Accademico comporta una elezione suppletiva per la designazione di un nuovo Direttore di Dipartimento appartenente alla macroarea scientifico-disciplinare cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti elettivi delle aree disciplinari in seno al Senato Accademico, comporta una elezione suppletiva all'interno dell'area scientifico-disciplinare e della categoria cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei componenti interni o esterni nel Consiglio di amministrazione comporta la nomina da parte del Senato Accademico di un nuovo componente interno o esterno con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico comporta la sostituzione per surroga.
3. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche ed eccettuate le designazioni rimesse dallo Statuto ad organi collegiali.
4. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste dal presente statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.

Art. 56

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con ogni altra carica accademica e di natura politica.
2. La carica di Prorettore e Delegato del Rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento.
3. La carica di Presidente di una SIR è incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di Direttore di Dipartimento nonché con le cariche di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.
4. La carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di studio è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di altro centro **con autonomia amministrativa e gestionale.**
5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio o del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;
c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Agenzia nazionale di valutazione

ad un corso di studio. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'università. 5. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto, ma non decadono da quelle cui sono stati eletti. 6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.	del sistema universitario e della ricerca. 6. **[xxx]** 7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione. 8. Gli studenti facenti parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e del Comitato per lo Sport Universitario non possono far parte di altri organi collegiali dell'Ateneo. Nessuno studente può contemporaneamente far parte di più di un Consiglio di Dipartimento.
Art. 56 1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con ogni altra carica accademica e di natura politica. 2. La carica di Prorettore e Delegato del Rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento. 3. La carica di Presidente di una SIR è incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di Direttore di Dipartimento nonché con le cariche di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico. 4. La carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di studio è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di altro centro autonomo di spesa. 5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore	**Art. 57** Le cariche di Prorettore vicario, membro del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno. **Art. 58** 1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. **[xxx]** I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza. 2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali **si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in**

limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio o del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

6. La carica di Responsabile di un centro di spesa con autonomia di bilancio non è compatibile con le altre cariche elettive e con la carica di Prorettore vicario, Prorettore e Delegato del Rettore.

7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione.

8. Gli studenti facenti parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e del Comitato per lo Sport Universitario non possono far parte di altri organi collegiali dell'Ateneo. Nessuno studente può contemporaneamente far parte di più di un Consiglio di Dipartimento.

Art. 57

Le cariche di Prorettore vicario, membro del Senato accademico o del Consiglio di **relazione agli argomenti all'ordine del giorno.**

3. La partecipazione agli organi collegiali centrali e periferici dell'Ateneo è obbligatoria e prioritaria, salvo giustificati motivi. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. Il Regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Gli eletti negli organi collegiali decadono in caso di assenze ingiustificate e reiterate per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del Regolamento generale.

4. Gli organi collegiali possono essere convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo dell'organo stesso.

Art. 59

In caso di necessità e di urgenza il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) anche in mancanza del parere preventivo del Consiglio degli studenti. Una volta acquisito il parere suddetto, sarà cura del Rettore comunicarlo tempestivamente al Ministero.

Art. 60

In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del presente statuto, il **[xxx]** Senato accademico, **adotta, ove necessario, un regolamento provvisorio**, **[xxx] allo scopo di disciplinare** materie riservate al Regolamento generale di ateneo.

Art. 61

1. Il Rettore ha diritto a una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute indennità di carica anche al Prorettore vicario, ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidenti dei Centri con autonomia **amministrativa e gestionale**.

amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno. **Art. 58** 1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati nelle forme previste dal Regolamento generale non sono computati ai fini del calcolo del numero legale. I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza. 2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta in tutti gli organi collegiali si tiene conto dei rappresentanti degli studenti solo se partecipano alla seduta, fatte salve le sedute del Consiglio di amministrazione. 3. La partecipazione agli organi collegiali centrali e periferici dell'Ateneo è obbligatoria e prioritaria, salvo giustificati motivi. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. Il Regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Gli eletti negli organi collegiali decadono in caso di assenze ingiustificate e reiterate per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del Regolamento generale. 4. Gli organi collegiali possono essere convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo dell'organo stesso.	**Art. 62** 1. Gli organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine previsto per l'adozione del nuovo Statuto restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto. Il mandato del Rettore in carica è prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. 2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole **espresso a maggioranza assoluta dei componenti del** Consiglio di amministrazione. 3. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei componenti gli organi collegiali competenti, emanati con decreto rettorale ed inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo. I regolamenti sono modificati dagli stessi organi e con le stesse modalità previsti per la loro approvazione. 4. **Le modifiche statutarie entrano** in vigore il **quindicesimo giorno successivo alla loro** pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, **salvo che non sia diversamente disposto.** I Regolamenti di Ateneo entrano in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso. 5. Il presente Statuto entra in vigore **il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. **[xxx]**

Art. 59 In caso di necessità e di urgenza il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) anche in mancanza del parere preventivo del Consiglio degli studenti. Una volta acquisito il parere suddetto, sarà cura del Rettore comunicarlo tempestivamente al Ministero. **Art. 60** In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del presente statuto, il Rettore, previo parere vincolante del Senato accademico, disciplina con decreto, ove necessario, le materie riservate al Regolamento generale di ateneo. **Art. 61** 1. Il Rettore ha diritto a una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute indennità di carica anche al Prorettore vicario, ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidenti dei Centri con autonomia di spesa. **Art. 62** 1. Gli organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine previsto per l'adozione del nuovo Statuto restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto. Il mandato del Rettore in carica è prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. 2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 3. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei componenti gli organi collegiali competenti, emanati con decreto rettorale ed inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo. I regolamenti sono modificati dagli stessi organi e con le stesse modalità previsti per la loro approvazione.	

4. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I Regolamenti di Ateneo entrano in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso. 5. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tuttavia, tutte le previsioni in esso contenute si applicano pienamente sin dall'anno accademico nel quale il medesimo entrerà in vigore, comprese le disposizioni di cui all'art. 54, commi 1 e 2, con la sola eccezione delle previsioni relative al collocamento a riposo del personale universitario ed all'assunzione delle cariche elettive, che continuano ad avere decorrenza giuridica dal primo novembre 2011 ed alla scadenza delle cariche stesse, che continuano ad avere efficacia giuridica fino al 31 ottobre 2011.	